

## LEGGE DI BILANCIO 2025

(L. 207 DEL 30.12.2024)

### MISURE FISCALI E AGEVOLATIVE

#### REVERSE CHARGE CONTRATTI DI APPALTO PER MOVIMENTAZIONE MERCI

ART. 1, CC. 57-63

La procedura dell'**inversione contabile** si applica anche **alle prestazioni di servizi**, diverse da quelle di cui all'art. 17, c. 6, lett. da a) ad a-quater) Dpr 633/1972, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, **rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica**.

La disposizione non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'art. 17-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal D.Lgs. 276/2003.

L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga.

In attesa della piena operatività delle nuove disposizioni, per le prestazioni di servizi citate, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica, il prestatore e il committente **possono optare affinché il pagamento dell'iva sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore**, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. In tali casi, la fattura è emessa ai sensi dell'art. 21 Dpr 633/1972 dal soggetto prestatore e l'imposta è versata dal soggetto committente mediante modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il termine di cui all'art. 18 Dpr 633/1972, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

L'opzione **ha durata triennale** ed è comunicata dal committente all'Agenzia delle Entrate con apposito modello approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e reso disponibile gratuitamente, in formato elettronico, sul proprio sito Internet istituzionale.

L'esercizio dell'opzione si considera effettuato dalla data di trasmissione dell'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui l'imposta risulti non dovuta si applicano le disposizioni dell'art. 30-ter, c. 2 Dpr 633/1972 (la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di 2 anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa) e il diritto al rimborso spetta al soggetto committente a condizione che esso dimostri l'effettivo versamento dell'imposta. Nei confronti del committente è applicabile la sanzione di cui all'art. 6, c. 9-bis.1, 1° periodo, D.Lgs. 471/1997 (da 250 euro a 10.000 euro). Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il prestatore.

Si rinvia a un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione dei termini e delle modalità di attuazione della disposizione.